

COMUNE DI TORRECUSO

Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N.	ADUNANZA DEL	OGGETTO:
11	30/04/2010	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2010. -

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

L'anno **DUEMILADIECI** il giorno **TRENTA** del mese di **APRILE**, alle ore 20,45, nella sala delle adunanze del Comune, sita in Torrecuso, presso la sede di Località Oliveto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avviso prot. n.3145 del 22.04.2010 e successivo avviso di integrazione prot. 3240 del 26.04.2010, con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

Sindaco del Comune **Dr. Giovanni Antonio Cutillo**.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente
CUTILLO Giovanni Antonio	SI	
SAUCHELLA Giuseppe		SI
RAPUANO Angelo	SI	
GOGLIA Nicola	SI	
TEDESCO Michelino	SI	
BUCCIANO Franco	SI	
ZOTTI Francesco	SI	
ZOTTI Geppino	SI	
FUSCO Luisa Maria		SI
RAINONE Antonio	SI	
COLANGELO Pasqualino	SI	
BIONDI Egidio	SI	
DE NIGRIS Francesco		SI
CUTILLO Erasmo	SI	
MAFFEI Eugenio	SI	
IANNELLA Angelino	SI	
MORTARUOLO Erasmo		SI
TOTALE	13	04

PRESIEDE la seduta il Presidente del Consiglio, **sig. Pasqualino Colangelo**.

Partecipa il Segretario Comunale, **dr.ssa Maria Luisa De Rienzo**.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione dell'argomento iscritto al quinto punto dell'ordine del giorno.

L'Assessore Zotti propone di confermare l'aliquota già in vigore.

Il Consigliere Iannella consegna, dopo averla letta, una nota che si allega al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale e propone la riduzione dell'aliquota relativa all'addizionale comunale IRPEF, nella misura dello 0,5 %.

Il Presidente, terminata la discussione, invita a votare sulla proposta di riduzione dell'aliquota formulata dal Consigliere Iannella.

Presenti: 13. Favorevoli 3 (E. Cutillo, Maffei e Iannella) e contrari 10 (maggioranza).

Quindi, il Presidente invita alla votazione sull'argomento iscritto al quinto punto dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art.1, comma 1 del D.Lgs.n 28 settembre 1998, n.360 e successive modificazioni e integrazioni istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 3 del sopra menzionato decreto, così come modificato dall'art.1, comma 142 della legge 27/12/2006, n. 296, dispone che: "I Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

VISTO l'art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO CHE con Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2010;

PRESO ATTO CHE:

- l'art.1, comma 7, del D.L. n.93 del 27.05.2008, convertito in legge n.126 del 24.07.2008, dispone che: "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione del nuovo patto di stabilità, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato";

- l'art.77 bis, comma 30, del D.L. 112 del 25.06.2008, convertito in Legge n.133 del 6.08.2008, dispone che "*resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato*", fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n.8 del 29/03/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

- la successiva deliberazione n. 5 del 2.04.2008, avente ad oggetto “Addizionale comunale all'Irpef. Modifica del regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 29.03.2007. Determinazione dell'aliquota per l'anno 2008.”;
- la deliberazione di Consiglio n.03 del 7.04.2009, di conferma dell'aliquota per l'anno 2009;

ATTESO che il gettito proveniente dall'imposta è sufficiente per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria, nonché per far fronte ai costi per l'erogazione dei servizi di primaria utilità alla popolazione amministrata;

RITENUTO, pertanto, di dover confermare per l'anno 2010, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,7%;

VISTI il vigente regolamento sull'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche e il TUEL;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 / 2000;

CON VOTI FAVOREVOLI 10 E CONTRARI 3 (E. Cutillo, Maffei e Iannella), resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- **di confermare**, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche nella misura dello 0,7%, così come stabilito all'art.1, comma 1, del relativo regolamento, approvato con delibera consiliare n.8 del 29.03.2007, modificato con deliberazioni consiliari n. 5 del 2.04.2008 e n.3 del 07.04.2009;

- **di dare atto** che la predetta aliquota, nella misura dello 0,7%, è da ritenersi vigente per l'annualità 2010 nonché, in assenza di modifiche al predetto regolamento, per le annualità successive sulla base del disposto dell'art.1 – comma 169 - della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

- **di pubblicare** la presente deliberazione nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1 – comma 3 – del D.Lgs. n. 360/1998;

- **di rendere** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione riportante **voti favorevoli 10 e contrari 3 (E. Cutillo, Maffei e Iannella)**, resi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.L.vo 267/2000. -

Alle ore 00, il Presidente sospende la seduta per 15 minuti.